CAMERA DEI DEPUTATI N. 2134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATONE, MOLINARI, BISA, ANDREUZZA, BOF, CECCHETTI, DI MATTINA, GIAGONI, LOIZZO, MARCHETTI, PIERRO, ZIELLO, ZOFFILI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati

Presentata il 7 novembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira ad arginare il sempre più preoccupante fenomeno del « dossieraggio », ossia del mercato di informazioni sensibili riguardanti soggetti politicamente esposti, imprenditori o semplici privati cittadini, realizzato attraverso la violazione di sistemi informatici protetti.

Si tenga presente che il legislatore è già intervenuto sulla materia dell'accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici con la legge 28 giugno 2024, n. 90, apportando importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, al fine di rafforzare la cybersicurezza nazionale e la repressione dei reati informatici.

Le vicende di cronaca degli ultimi tempi hanno tuttavia catturato l'attenzione dei proponenti della presente proposta di legge, evidenziando la necessità di intervenire a valle delle violazioni informatiche che alimentano il mercato illecito delle informazioni sensibili, il quale vede sempre più società commerciali di dubbia legalità offrire servizi di dossieraggio su commissione o di rivendita di informazioni riservate presenti nelle banche di dati pubbliche.

La presente proposta di legge interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato. In particolare, viene introdotto l'articolo 615-*quinquies* che punisce la diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti. La norma punisce chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale dati o informazioni

provenienti dalla violazione di un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza. Si tratta, quindi, di una condotta che si pone a valle della violazione del sistema informatico, condotta già sanzionata dall'articolo 615-*ter* del codice penale.

La norma poi prevede un sistema di aggravanti simile a quello già previsto dall'articolo 615-*ter* come modificato dalla legge n. 90 del 2024.

La tutela penale è completata dall'introduzione dell'articolo 615-*quater*.1, che punisce l'acquisto o la detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici che siano stati violati. La norma punisce chiunque, abusivamente, si procura a qualsiasi titolo, acquista o semplicemente detiene dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto. Si tratta quindi di una tecnica di tutela penale volta ad anticipare la punibilità delle condotte attraverso l'introduzione di fattispecie di reati-ostacolo sulla falsariga di quanto già fatto in tema di repressione del fenomeno della pedopornografia minorile (di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale).

La disciplina è poi completata dalla modifica della fattispecie del reato di estorsione, anch'essa già novellata dalla legge n. 90 del 2024.

In particolare, si prende in considerazione la possibilità che l'estorsione avvenga mediante la minaccia di compiere i fatti di cui all'articolo 615-*quater*-1, così come introdotto con la presente proposta di legge.

Sono altresì modificate alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la personalità dello Stato, con riferimento agli articoli 256, 257, e 258 del codice penale, le quali possono essere assimilate perché puniscono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o la condotta di spionaggio politico o militare attraverso il procacciamento di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione. Per ciascuna delle tre fattispecie in oggetto viene introdotta una circostanza aggravante consistente nell'aver commesso i fatti di cui agli articoli 256, 257 e 258 attraverso la violazione di un sistema informatico telematico protetto.

Sono infine modificati il codice di procedura penale e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di adeguare le disposizioni di cui alla presente proposta di legge alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 90 del 2024.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, la pena è aumentata »;

b) all'articolo 257, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, la pena è aumentata »;

c) all'articolo 258, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, la pena è aumentata »;

d) alla sezione IV del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 615-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 615-*quater*.1. – *(Diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti)* – Chiunque duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga, detiene a scopo commerciale, imprenditoriale o con il fine di farsi dare o promettere utilità o altri vantaggi, oppure diffonde, pubbli-

cizza o fa comunque uso di dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino dati o informazioni provenienti da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 615-*quater*.2. – *(Acquisto o detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti)* – Chiunque si procura, acquista o detiene dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a un anno »;

e) all'articolo 623-*quater*, dopo la parola: « 615-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 615-*quater*.1, 615-*quater*.2, »;

f) all'articolo 629, terzo comma, dopo la parola: « 615-*ter*, » è inserita la seguente: « 615-*quater*.1, ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinquies*, dopo la parola: « 615-*quater*, » è inserita la seguente: « 615-*quater*.1, »;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 7-*ter)*, dopo la parola: « 615-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 615-*quater*.1, 615-*quater*.2, ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 24-*bis *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: « 615-*quater* » è inserita la seguente « , 615-*quater*.1 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0115070